

L'accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali soggette a VIA

Giovedì 24 novembre 2022 ore 10:00

Relatore: Massimo Telesca

ARPA FVG – SOS Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali



REALIZZATO DA:



ARPA FVG – *Struttura Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali*

Si occupa di fornire supporto alle Autorità competenti in materia di VAS, VIA, AIA, AUA, AU energetiche, autorizzazioni scarichi ed emissioni non ricomprese in autorizzazioni unitarie, altre autorizzazioni, ...

Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale assicura le seguenti attività:

**formulazione dei pareri richiesti dall'Autorità competente,
partecipazione alla Commissione di VIA regionale,
pareri sui piani di monitoraggio,
controlli dei piani di monitoraggio,**

con il supporto tecnico operativo delle competenti strutture specialistiche dell'Agenzia.

Sommario dell'incontro

1. Introduzione alla normativa di VIA

2. L'accompagnamento ambientale delle Grandi Opere infrastrutturali (LG SNPA)

3. L'esperienza di ARPA FVG

La VIA è un processo che deriva da una direttiva europea:

si applica a più di 200 tipologie di progetti di opere e impianti

garantisce che le considerazioni ambientali siano prese in considerazione prima dell'approvazione di un progetto (principio dell'azione preventiva)

prevede che un'Autorità Competente possa modificare o rifiutare il progetto in valutazione

garantisce che i cittadini vengano informati sulla procedura di approvazione del progetto e abbiano la possibilità di partecipare alla procedura

si è evoluta nel tempo fino a comprendere aspetti come i cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e dei disastri, l'efficienza (sostenibilità) delle risorse, la tutela della biodiversità

Gli attori del Processo di VIA

Enti coinvolti: Autorità competente (MiTE ex MATTM, Regione), Ministero della Cultura ex MiBACT, Servizi regionali, Sanità, Enti locali, ARPA, etc.

Proponente dell'opera + Tecnici/Professionisti che redigono gli Studi di impatto ambientale e il Piano di Monitoraggio Ambientale

Pubblico: soggetti coinvolti in un progetto che possono subire gli effetti delle procedure di VIA e/o associazioni ambientaliste e/o organizzazioni aventi interesse, etc. (Stakeholders)

La VIA in Europa nasce con la Direttiva 85/337/CEE e viene poi modificata cinque volte dal 1997 al 2014:

Direttiva 97/11/CE aumenta il numero di progetti da sottoporre a VIA, introduce le fasi di screening e scoping, si coordina con la direttiva IPPC ...

Direttiva 2003/35/CE rafforza la partecipazione al pubblico (trasparenza), ...

Direttiva 2009/31/CE modifica allegati I e II

Direttiva 2011/92/UE abroga la Dir. 85/337 e armonizza con altre normative

Direttiva VIA 2014/52/UE innova la Dir. 2011/92 in vari aspetti, in particolare coordina la VIA con altre autorizzazioni ambientali e introduce i temi della biodiversità, dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali e antropici.

L. 349/1986 recepisce la dir. 85/337/CEE

DPCM 27/12/88 Norme tecniche per la redazione del SIA

Legge Obiettivo 443/2001 individuava una VIA speciale per progetti di infrastrutture strategiche

D.Lgs. 152/06 Testo Unico ambientale con la parte seconda tratta VIA, VAS e AIA

D.Lgs. 50/16 Nuovo codice appalti che abroga la Legge Obiettivo del 2001

D.Lgs. 4/08 modifiche al TUA, amplia la definizione di impatto ambientale, richiede il progetto definitivo nell'istanza di VIA, ...

D.Lgs. 104/17 recepisce la dir. VIA 2014/52/UE, definisce nuove procedure (procedimento unico), ridefinisce ulteriormente l'impatto ambientale, muta il termine prescrizione in condizione ambientale ridefinendola, richiede solo il progetto di fattibilità nell'istanza di VIA, abroga il DPCM 27.12.88 e lo sostituisce con il nuovo allegato VII del SIA, introduce i nuovi allegati II bis su progetti a verifica assoggettabilità statale e IV bis su contenuti SPA, ...

Oggi la VIA in Italia è regolamentata dalla **parte seconda del D. Lgs. 152/06** come modificata dal **D. Lgs. n. 104/17** e successive modifiche tramite i decreti semplificazioni:

L.120/20 conv. in legge **DL 76/20 semplificazioni** introduce disposizioni per progetti PNIEC, nuova commissione VIA, tempi ridotti, introduzione collaudo, durata provvedimento di VIA, ...

L.108/21 conv. in legge **DL 77/21 semplificazioni bis** rivede ulteriormente disposizioni per progetti PNRR-PNIEC, commissione VIA e tempi ridotti, ...

Testo Unico Ambientale Decreto Legislativo 152/2006 PARTE II

Titolo 1 - **Principi generali** per le procedure di VIA, VAS, VINCA, AIA (artt. 1 – 10)

Titolo 3 – **La Valutazione di Impatto Ambientale** (artt. 19 – 29)

Allegato I bis - **Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC**

Allegato II - Progetti di **competenza statale**

Allegato II bis – Progetti di **competenza statale da sottoporre a screening**

Allegato III – Progetti di **competenza regionale**

Allegato IV – Progetti di **competenza regionale da sottoporre a screening**

Allegato IV-bis - Contenuti dello **Studio Preliminare Ambientale** di cui all'articolo 19

Allegato V – **Criteri per la verifica di assoggettabilità**

Allegato VII – Contenuti **Studio di Impatto Ambientale**

Finalità della VIA

ART. 4, comma 3 D. Lgs. 152/06

La **valutazione ambientale** di piani, programmi e **progetti** ha la finalità di **assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile**, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Finalità della VIA

ART. 4, comma 4, lettera b) D. Lgs. 152/06

La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di **proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.**

A questo scopo essa **individua, descrive e valuta**, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli **impatti ambientali di un progetto** come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Impatti ambientali di un progetto

ART. 5, (definizioni) comma 1, lettera c) D. Lgs. 152/06

Impatti ambientali: **effetti significativi, diretti e indiretti**, di un piano, di un programma o di un progetto, **sui seguenti fattori**:

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/ CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo

Valutazione d'Impatto Ambientale

ART. 5, (definizioni) comma 1, lettera b) D. Lgs. 152/06

Il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

Valutazione d'Impatto Ambientale

Progetto (articolo 5, comma 1, lettera g)

La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il proponente dovrà presentare il **progetto di fattibilità** come definito dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) **o, ove disponibile, il progetto definitivo** come definito dall'articolo 23, comma 7 dello stesso decreto ed in ogni caso dovrà essere **tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.**

Procedimenti:

- **Verifica di assoggettabilità a VIA** art. 19
- **Valutazione di Impatto Ambientale** artt. 23, 24, 24 bis, 25



allegati II, II bis, III, IV
DM 30.03.15 (LG screening),
inoltre allegato I bis per i progetti PNIEC/PNRR
(art. 7 bis comma 2 bis)

- **Provvedimento Autorizzatorio Unico**

Progetti sottoposti a **VIA di competenza statale** (allegato II)



art. 27 dedicato al **procedimento autorizzatorio
unico di competenza statale**

Progetti sottoposti a **VIA di competenza regionale** (allegato III)



art. 27 bis dedicato al **procedimento autorizzatorio
unico di competenza regionale**

ISTANZA screening

- Studio Preliminare Ambientale
- Eventuale progetto
- Copia avvenuto pagamento contributo art. 33

ISTANZA VIA

- Progetto
- Studio Impatto Ambientale
- Sintesi non tecnica
- Informazioni su eventuali impatti transfrontalieri
- Avviso al pubblico
- Copia avvenuto pagamento contributo art. 33
- Risultati di procedura di dibattito pubblico eventualmente svolto

ISTANZA PROVVEDIMENTO UNICO

- ISTANZA VIA COMPLETA
- Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e indicate puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso

Studio Preliminare Ambientale SPA

Art. 5, comma 1, lettera g bis): documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto.

Studio di Impatto Ambientale SIA

Informazioni di cui al comma 3 dell' art. 22 TUA fra cui:

lett. e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

Inoltre indicazioni e contenuti dell' Allegato VII parte seconda TUA come integrato dalle norme tecniche del Sistema Nazionale Protezione Ambiente SNPA (LG 28/2020)

A seguito del recepimento della Direttiva VIA 2014/52/UE e in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM ora MiTE con nota DVA_8843 del 05/04/2019 ha incaricato SNPA, attraverso ISPRA, di predisporre la norma tecnica per la redazione degli studi di impatto ambientale



Norma tecnica SNPA LG 28/2020

<https://www.isprambiente.gov.it/it/events/le-norme-tecniche-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale>

Nel **provvedimento di assoggettabilità** al procedimento di VIA l'Autorità Competente specifica i motivi principali in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V.

Si segnala l' inapplicabilità della disciplina ex art. 10 bis L.241/1990: nel giudizio di screening non si addiviene ad un vero e proprio diniego, ma solo alla decisione di sottoporre o meno a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale un determinato progetto.

Art. 25 comma 3 TUA

Il provvedimento finale di VIA contiene **le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente**, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Il **provvedimento finale** contiene altresì le **eventuali e motivate condizioni ambientali** che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) **le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi**, anche tenendo conto dei contenuti del **progetto di monitoraggio ambientale** predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e).

Condizione ambientale del provvedimento di VIA definizione art. 5 comma 1 lett. o quater TUA

Prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le **misure di monitoraggio.**

Le condizioni ambientali e quindi la loro ottemperanza

garantiscono

l'attuazione di ulteriori misure mitigative e correttive, successive a quelle individuate dal Proponente nella fase di ideazione dell'opera.

Le condizioni ambientali ministeriali

D.M. n.308 del 24/12/2015 Linee Guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA.

Definiscono i contenuti minimi della prescrizione (oggi condizione ambientale) fra cui:

Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza

Ente vigilante: responsabile per la verifica di ottemperanza

Ente coinvolto: eventualmente individuato per fornire supporto per la verifica di ottemperanza

Prima dell'Inizio Lavori dovrà essere redatto apposito Progetto esecutivo ai sensi del comma 4, art.24 DPR 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle condotte.

Il Piano di Indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato da ARPA Regionale (Friuli V.G. e Veneto per tutte le parti di competenza).

Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B Tab.1 All.5 Parte IV d.lgs.152/06) dovranno essere eseguiti approfondimenti di indagine in contraddittorio con ARPA.

Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e modalità previste per eventuale trasporto del materiale di scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale.

*Do*vrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando numero e percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale

**Condizione ambientale n. 4 del Decreto VIA 319 dd 05.11.19
Metanodotto Snam Meste Trieste**

**Termine per
l'avvio della verifica
di ottemperanza**

Ante operam – Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MATTM (ora MiTE)

Ente coinvolto

ARPA FVG

*Procedere con le Indagini geologiche geotecniche e idrogeologiche di dettaglio.
In sede di progettazione esecutiva venga eseguita, anche con il coinvolgimento di Comuni interessati, una ulteriore e più approfondita analisi puntuale del tracciato che tenga in considerazione le specificità e peculiarità del territorio, al fine di minimizzare l'impatto sugli elementi territoriali di notevole importanza economica, quali le colture vitivinicole di pregio.
Individuare l'ubicazione delle piazzole di accatastamento limitandone al minimo il numero e l'area e comunque sempre evitando, per quanto possibile, di modificare la viabilità.
Il Progetto Esecutivo dovrà considerare l'andamento topografico dei terreni agricoli, dei canali e quant'altro possa intervenire nella modifica dell'andamento della morfologia del piano campagna.
Per i tratti ove lo scavo di trincea intercettasse la falda, il progetto dovrà assicurare la continuità della falda medesima creando, se del caso, una via preferenziale per lo scorrimento delle acque sotterranee.
La Progettazione Esecutiva terrà conto degli effetti di ricomposizione e attecchimento ottimale della vegetazione.*

**Condizione ambientale n. 2 del Decreto VIA 319 dd 05.11.19
Metanodotto Snam Meste Trieste**

**Termine per
l'avvio della verifica
di ottemperanza**

Ante operam – Progettazione esecutiva

Ente vigilante

REGIONE FVG

Ente coinvolto

ARPA FVG

In fase di costruzione dell'opera (realizzazione e dismissione delle linee):

I mezzi di cantiere devono ridurre la velocità di trasporto; pulire periodicamente le viabilità di accesso ai cantieri; utilizzare mezzi telonati.

Dovrà essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento.

Dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari degli scavi affinché non si determini l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione e che l'eventuale utilizzo di fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.

Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni e dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline.

I materiali di risulta derivanti dalla dismissione dovranno essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati.

**Condizione ambientale n. 9 del Decreto VIA 319 dd 05.11.19
Metanodotto Snam Meste Trieste**

**Termine per
l'avvio della verifica
di ottemperanza**

Corso d'opera

Ente vigilante

ARPA FVG

Enti coinvolti

Consorzi di bonifica e Autorità di bacino

Le condizioni ambientali ministeriali

Delibera SNPA 27/18 - Proposta di linee guida per le attività del sistema agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai piani di monitoraggio ambientale.

Viene anche effettuata una ricognizione delle criticità riscontrate dalle Agenzie nelle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni contenute in un numero significativo di decreti (cap.3).

Le condizioni ambientali ministeriali

Delibera SNPA 27/18 - Proposta di linee guida per le attività del sistema agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai piani di monitoraggio ambientale.

Le criticità vengono raggruppate in tre famiglie:

1. poca chiarezza nella formulazione del testo
2. difficile applicabilità
3. altro (ad esempio richiamo al rispetto di quanto già previsto in normativa, genericità, necessità di presenza continua degli enti vigilanti, ecc.)

Le condizioni ambientali ministeriali

Delibera SNPA 27/18 - Proposta di linee guida per le attività del sistema agenziale in relazione alle prescrizioni dei decreti VIA ed ai piani di monitoraggio ambientale.

Vengono fornite al cap. 4 indicazioni utili alle Autorità competenti per la formulazione delle prescrizioni al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione assegnata a SNPA (ad esempio «verificare che sia stata informata l'Agenzia/Ente coinvolto nell'ottemperanza prima dell'emissione del decreto al fine di verificare la fattibilità della richiesta»

Di cosa abbiamo parlato finora?

Principi generali della VIA:

Evoluzione normativa

Finalità e definizioni

Tipologia di procedimenti

Condizioni ambientali (esempi)

Il Monitoraggio Ambientale è eseguito dal Proponente e fa parte integrante del processo di Valutazione di impatto ambientale



Il PMA assume la funzione di strumento capace di fornire:

- la reale dimensione dell' evoluzione dello stato dell'ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto
- le necessarie indicazioni per attivare azioni correttive nel caso in cui le variazioni ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito del processo di VIA.

Condizioni ambientali e Piano di Monitoraggio Ambientale nelle VIA

Condizione ambientale di VIA art. 5 comma 1 lett. 0 quater TUA (definizioni): Prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce (...), nonché, ove opportuno, **le misure di monitoraggio**

Art. 25 comma 5 TUA: Il provvedimento finale contiene le eventuali e motivate **condizioni ambientali** che definiscono (...) c) **le misure per il monitoraggio** degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del **progetto di monitoraggio ambientale** predisposto dal proponente ai sensi dell' articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

Il PMA rappresenta l'insieme di azioni che consentono di verificare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.



Per le grandi opere infrastrutturali soggette a VIA il progetto di un PMA è fondamentale.

Il PMA dovrà essere aggiornato e integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere (Commissione tecnica VIA/VAS), di quello delle Regioni Veneto e FVG; nonché delle “Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a VIA”).

Il PMA dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle tratte.

Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dalle ARPA competenti, con le quali si concorderanno anche le modalità di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare in tempo utile ulteriori misure di mitigazione da adottare.

Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati.

Il Proponente dovrà trasmettere al MITE il PMA approvato dalle ARPA competenti

**Condizione ambientale n. 6 del Decreto VIA 319 dd 05.11.19
Metanodotto Snam Meste Trieste**

**Termine per
l'avvio della verifica
di ottemperanza**

Ante operam – Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MATTM (ora MiTE)

Ente coinvolto

ARPA FVG

Esempio: Condizione ambientale n. 11
Metanodotto Snam Meste Trieste
Decreto VIA 319 dd 05.11.19



Per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera, post operam) dovranno essere adottati, in relazione agli esiti dei monitoraggi, i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con modalità preventivamente concordate con ARPA, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto (realizzazione e dismissione delle linee).

Il Proponente dovrà inviare annualmente una relazione tecnica, accompagnata dal parere tecnico dell'ARPA competente, sugli esiti dei monitoraggi e sulle eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.

**Condizione ambientale n. 6 del Decreto VIA 319 dd 05.11.19
Metanodotto Snam Meste Trieste**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ante operam, Corso d'opera, Post operam
Ente vigilante	ARPA FVG
Ente coinvolto	//

Cosa succede

dopo

l'approvazione del Provvedimento di VIA?

Dopo il provvedimento di VIA occorre fare riferimento
all'articolo 28 del TUA «Monitoraggio VIA»

1. **Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali** contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel provvedimento di VIA.
2. **L'autorità competente**, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, **verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali** di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

Articolo 28 TUA Monitoraggio

2. ... Per tali attività, **l'autorità competente può avvalersi**, tramite appositi protocolli d'intesa, **del SNPA**, dell'ISS per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, **nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti** per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, **l'autorità competente può istituire**, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi **osservatori ambientali** finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo uno o più decreti del MiTE adottati sulla base dei seguenti criteri:

Articolo 28 TUA Monitoraggio

2. ... a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del MiTE tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
- c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
- d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
- e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio

[DM Ambiente n. 175 del 13.08.20 - Modalità funzionamento Osservatori Ambientali]

Articolo 28 TUA Monitoraggio

2....

All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica

Articolo 28 TUA Monitoraggio

3. **Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente**, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, **trasmette** in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, **la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza**. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Istanza di verifica ottemperanza da avviare a cura del Proponente

Procedimenti statali



<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>

Regione FVG



Delibera 1361 del 03.09.21

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA4/modulistica/modulistica.html>

Articolo 28 TUA Monitoraggio

4. **Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.**

5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia **esito negativo**, l'autorità competente **diffida** il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le **sanzioni** di cui all'articolo 29

Articolo 28 TUA Monitoraggio

6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di **impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali** da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la **sospensione dei lavori** o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di **opportune misure correttive**.

Articolo 28 TUA Monitoraggio

7. **Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario**, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, **dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale** e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

Articolo 28 TUA Monitoraggio

7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante **il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.** La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente.

Articolo 28 TUA Monitoraggio

8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il **sito web dell'autorità competente.**

Art. 29 comma 2 lett. a) TUA sul **sistema sanzionatorio**:

Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, l'A.C. procede secondo la gravità delle infrazioni alla **diffida** assegnando un termine per la eliminazione delle inosservanze, alla diffida con contestuale **sospensione dell'attività** oppure alla **revoca del provvedimento di VIA**.

Di cosa parleremo ora?

Cosa si intende per accompagnamento ambientale delle Grandi Opere infrastrutturali?

Quali sono i soggetti coinvolti?

Come si svolge questa attività?

L. 132/2016 istitutiva del Sistema Nazionale Protezione Ambiente
SNPA - **Funzioni di SNPA**, art.3 comma 1 lettera l):

**Attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti
dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse
nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli
osservatori ambientali eventualmente costituiti**

SNPA è impegnato a garantire che le attività economiche in atto o in
progetto avvengano nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente,
della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

Con Delibera del Consiglio SNPA n. 149 del 20.12.21 sono state approvate le **Linee Guida SNPA 35/2021 per l' accompagnamento ambientale di Grandi Opere infrastrutturali**



Il **primo riferimento organico in materia** che definisce competenze e propone modalità operative per l'esecuzione delle attività a carico di SNPA nelle fasi successive all'approvazione di una grande opera infrastrutturale (fino alla realizzazione e negli anni successivi per le verifiche previste post operam)

Accompagnamento ambientale (rif. LG SNPA 35/21)

E' l'insieme coordinato di azioni, processi e metodi volti a verificare la corretta realizzazione di un'opera controllando l'evoluzione dell'ambiente interessato secondo il «principio di prossimità ambientale», cioè stando al fianco del Proponente nel corso della realizzazione dell'opera e nelle prime fase dell'esercizio per poterlo guidare ed evitare che il danno accada, prima che accada.

Lo svolgimento di un PMA è la prescrizione principale e fondamentale per consentire l'accompagnamento ambientale dell'opera.

Il PMA nell'ambito delle opere infrastrutturali assume quindi il ruolo di «mega prescrizione» (rif. LG SNPA 35/21), permettendo di controllare l'evoluzione dell'ambiente a seguito dell'avvio dei cantieri e per tutto l'arco temporale di esercizio dell'opera.

Il monitoraggio ambientale in ambito VIA interessa tutti gli aspetti ambientali considerati rilevanti, oltre al controllo tra autorizzato e realizzato.

E' effettuato anche e soprattutto al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive.

Cosa si intende per **grande opera infrastrutturale**?

Non esiste una chiara definizione normativa di «grande opera infrastrutturale».

Le LG SNPA sull'accompagnamento ambientale si riferiscono alle opere di cui all'art. 3 lettera l Legge 132/16 che però non le identifica, pertanto le LG SNPA elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo una serie di tipologie di opere cui è possibile applicarle.

LG 35/21 citano fra le grandi opere:

- Opere sottoposte a dibattito pubblico di cui al **DPCM 76/18**
- Opere che richiedono un **impegno temporale pluriennale** e/o interessano **più Regioni, Province, Stati**
- Opere per le quali è prevista l'istituzione di un **Osservatorio Ambientale (DM Ambiente n. 175 del 13.08.20)**
- Opere per la cui complessità è stato necessario nominare un **Commissario straordinario di cui all'art. 9 del Decreto semplificazioni**
- Infrastrutture strategiche di cui alla **Legge Obiettivo L. 443/2001** (abrogata dal Codice Appalti)

Fra le grandi opere possono esserci opere, impianti e infrastrutture necessari

- alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del paese inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR
- al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima PNIEC individuati nell'allegato I bis della parte seconda del TUA

per i quali è stata istituita l'apposita **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** per i progetti sottoposti a VIA statale (art. 8 comma 2 bis TUA)

Attori, ruoli, responsabilità dell'accompagnamento ambientale

I riferimenti normativi sono:

- il **TUA**
- il **DM 308/15 Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA di competenza statale**
(contenuti minimi, fase di attuazione, definizione tempistiche, identificazione competenze)

Attori dell'accompagnamento ambientale (soggetti sempre presenti rif. LG SNPA 35/21)

Autorità competente

Ente vigilante

Proponente

Pubblico

Autorità competente

La P.A. cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ..., e l'adozione dei provvedimenti di VIA (DLgs 152/2006 art. 5 punto p).

In sede statale, l'autorità competente è il MiTE.

In sede regionale, l'autorità competente è la P.A. con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome (DLgs 152/2006 art. 7-bis comma 5).

L'autorità competente, ..., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive (DLgs 152/2006 art. 28 comma 2)

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti sempre presenti

Ente vigilante

Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni.

L'Ente vigilante deve essere un unico soggetto, in nessun caso possono essere indicati più enti vigilanti (DM 308/2015 del 24/12/2015).

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti sempre presenti

Il Proponente

Il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto (DLgs 152/2006 art. 5 punto p).

Il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA (DLgs 152/2006 art. 28 comma 1).

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti sempre presenti

Il Pubblico il DLgs 152/2006 all'art. 5, punti u) e v), riporta:

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Attori, ruoli, responsabilità dell'accompagnamento ambientale (soggetti non sempre presenti LG SNPA 35/21)

Istituto Superiore Sanità

Soggetti competenti in materia ambientale

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

SNPA

Osservatori ambientali

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti non sempre presenti

Istituto Superiore Sanità

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa ... dell'Istituto Superiore di Sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. (DLgs 152/2006 art. 28 comma 2)

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti non sempre presenti

Soggetti competenti in materia ambientale

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti
(DLgs 152/2006 art. 5 punto s)

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti non sempre presenti

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

La verifica di alcune delle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi nazionali è assegnata allo stesso Ministero per la Transizione Ecologica. In questi casi le azioni di verifica tecnica sono poste in carico alla Commissione VIA ministeriale.

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti non sempre presenti

SNPA

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (DLgs 152/2006 art. 28 comma 2).

Nelle more della stipula dei protocolli di intesa previsti dal sopra riportato comma 2 dell'art. 28, attualmente molti atti autorizzativi coinvolgono ISPRA e/o le Agenzie assegnando di volta in volta delle prescrizioni da verificare con ruolo o di Enti Vigilanti o Coinvolti

Attori dell'accompagnamento ambientale
soggetti non sempre presenti

Osservatori ambientali

Per il supporto alle attività di verifica dell'ottemperanza nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. (DLgs 152/2006 art. 28 comma 2).

Rif. DM Ambiente n. 175 del 13.08.20 - Modalità funzionamento degli Osservatori Ambientali

Quando il Decreto di VIA attribuisce un ruolo centrale al SNPA nel controllo dei monitoraggi, si consente al Sistema di svolgere la propria funzione nell'accompagnamento ambientale delle opere (rif. LG SNPA 35/21)

La stesura del PMA e la verifica dell'attuazione e dell'andamento dei monitoraggi ambientali nelle varie fasi di realizzazione del progetto (ante, in corso e post) risultano essere uno tra i compiti più impegnativi per il Sistema, sia nel suo complesso, cioè nel caso in cui le ARPA/APPA e ISPRA siano coinvolte insieme, sia singolarmente nel caso in cui solo uno dei due Enti sia coinvolto in tale processo.

Le fasi dell'accompagnamento ambientale (rif. LG SNPA 35/21)

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Fase 1 – Ante operam

Fase 2 – Corso d'opera

Fase 3 – Post operam

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il riferimento per la stesura del PMA di un'opera infrastrutturale è costituito dalle apposite **LLGG elaborate da MATTM** ora MITE (rev.1 2014)

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/1da3d616-c0a3-4e65-8e48-f67bc355957a>

Il PMA rappresenta l'insieme di azioni che consentono di verificare, attraverso la rilevazione di determinati parametri chimici, fisici e biologici, gli impatti ambientali significativi generati dall'opera nelle fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Le diverse sezioni delle LLGG elaborate da MATTM individuano i **contenuti minimi**, che dovranno essere adeguatamente tarati e sviluppati dal Proponente in stretta relazione alle specificità del progetto, del contesto e degli impatti ambientali stimati nell'ambito dello SIA.

Tali LLGG quindi anche se dettano la struttura e gli elementi imprescindibili del PMA lasciano comunque un **ampio margine di discrezionalità e di innovazione** al Proponente nella stesura dei singoli PMA.

Le LLGG sul PMA elaborate da MATTM (rev. 1 del 16.06.14)

- **Indirizzi metodologici generali (Cap.1-2-3-4-5)**
- **Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale:**
 - **Atmosfera (Cap.6.1)**
 - **Ambiente idrico (Cap.6.2)**
 - **Suolo e sottosuolo (Cap.6.3)**
 - **Biodiversità (Cap.6.4)**
 - **Agenti fisici (Cap.6.5)**
 - **Paesaggio e beni culturali (Cap.6.6)**

La figura del **Responsabile ambientale** (rif. LLGG PMA legge obiettivo vers. 2003)

- costituisce, per le attività previste dal PMA e per tutta la loro durata, l'unica interfaccia operativa della Commissione Speciale VIA;
- svolge il ruolo di coordinatore tecnico-operativo delle attività intersettoriali, assicurandone sia l'omogeneità che la rispondenza al PMA approvato;
- verifica che tutta la documentazione tecnica del monitoraggio ambientale, predisposta dagli specialisti di ciascuna componente e/o fattore ambientale, sia conforme con: i requisiti indicati nel PMA, le istruzioni e le procedure tecniche previste nel PMA, gli standard di qualità ambientale da assicurare;
- produce documenti di sintesi destinati alla Commissione Speciale VIA (rapporti tecnici periodici di avanzamento delle attività, rapporti annuali).

La figura del **responsabile ambientale**
(LLGG PMA legge obiettivo vers. 2003)

Coadiuvato dagli specialisti settoriali, avrà inoltre il compito di

- predisporre e garantire il rispetto del programma temporale delle attività del PMA e degli eventuali aggiornamenti;
- predisporre la procedura dei flussi informativi del MA;
- coordinare gli esperti ed i tecnici addetti all'esecuzione delle indagini e dei rilievi in campo;
- coordinare le attività relative alle analisi di laboratorio;
- verificare, attraverso controlli periodici programmati, il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio;
- predisporre gli aggiustamenti e le integrazioni necessarie ai monitoraggi previsti;

La figura del **responsabile ambientale**
(LLGG PMA legge obiettivo vers. 2003)

- assicurare il coordinamento tra gli specialisti settoriali;
- definire tutti i più opportuni interventi correttivi alle attività di monitoraggio e misure di salvaguardia, qualora se ne rilevasse la necessità, anche in riferimento al palesarsi di eventuali situazioni di criticità ambientale;
- interpretare e valutare i risultati delle campagne di misura;
- effettuare tutte le ulteriori elaborazioni necessarie alla leggibilità ed interpretazione dei risultati;
- assicurare il corretto inserimento dei dati e dei risultati delle elaborazioni nel sistema informativo del MA.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Obiettivi generali del PMA (rif. LG SNPA 35/21):

- verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di costruzione e fase di esercizio dell'opera)
- correlare gli stati ante, in corso e post operam per valutare l'evolversi della situazione
- verificare, laddove previsto, l'efficacia delle misure di mitigazione
- verificare le azioni correttive messe in atto dal proponente
- verificare la corretta gestione delle anomalie

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Inoltre il PMA deve:

- essere flessibile e rimodulabile in corso d'opera sulla base dei dati acquisiti e delle criticità eventualmente emerse.
- definire un protocollo condiviso per la trasmissione dei risultati di monitoraggio (es. inserimento su piattaforma informatica dedicata)
- effettuare, durante le fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'adempimento delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni presenti nel decreto di compatibilità ambientale
- la documentazione deve essere standardizzata, in modo da rendere confrontabili le tre fasi del monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam).

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il monitoraggio ante operam deve concludersi prima dell'inizio delle attività di cantiere.

Ha come obiettivo quello di fornire una fotografia dell'ambiente prima degli eventuali disturbi arrecati dalla realizzazione dell'opera e dovrebbe avere, almeno per alcune componenti ambientali (es. risorse idriche, qualità dell'aria), una durata di almeno 12 mesi per fornire un numero di dati significativo alla definizione delle soglie.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il monitoraggio in corso d'opera riguarda il periodo di realizzazione dell'opera, dall'apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento e al ripristino dei luoghi.

Questa fase è quella con maggiore variabilità, strettamente legata all'avanzamento dei lavori e influenzata da eventuali modifiche nella localizzazione e organizzazione dei cantieri.

Devono essere ben individuate eventuali fasi critiche e aree di impatto potenziale da monitorare.

Le fasi possono comunque essere aggiornate in corso d'opera in base all'andamento dei lavori.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il monitoraggio post operam comprende la fase di esercizio dell'opera e deve iniziare non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere.

È variabile in funzione della componente ambientale specifica oggetto del monitoraggio.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Tra una fase di monitoraggio e quella successiva (es. tra ante operam e l'inizio dei lavori), non dovrebbe trascorrere un lasso di tempo eccessivo, variabile per ciascuna componente, onde evitare che i monitoraggi eseguiti non siano più rappresentativi dello stato dei luoghi.

Diversamente è necessario proseguire il monitoraggio, anche in forma ridotta, ma sufficiente a dare continuità al flusso di dati tra una fase e l'altra. Questa modalità operativa vale anche nei casi di prolungata sospensione dei lavori in fase di corso d'opera.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

La corretta definizione del PMA comporta che **per ogni componente ambientale siano individuati in accordo con SNPA:**

- le aree di indagine nell'ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell'ambito di queste, le stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti
- i parametri analitici
- gli indicatori
- le metodiche (tecnica di campionamento e frequenza)
- i valori limite previsti in funzione della normativa di riferimento e degli standard tecnico-scientifici
- le soglie di attenzione e di intervento (più conservative rispetto ai limiti di legge, qualora esistenti) oltre le quali intervenire e mettere in atto azioni correttive

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Soglie di attenzione e di intervento

Per alcune matrici ambientali per prevenire un impatto ambientale in corso d'opera dovuto a superamenti di limiti di legge, è opportuno prevedere delle soglie di attenzione e di intervento con valori inferiori a quelli previsti dalle norme, che dovranno essere definiti partendo dai risultati del monitoraggio ante operam e che permettono di individuare preventivamente eventuali situazioni anomale o di emergenza.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il superamento della soglia di intervento dovrà prevedere l'attuazione di opportune misure per ridurre il possibile impatto, prima fra tutte il fermo lavori fino al ritorno a valori al di sotto del valore soglia.

Sarà opportuna la definizione anche di una soglia di attenzione, con valore più conservativo della soglia di intervento, che consenta di verificare quale possa essere l'andamento del parametro monitorato.

Fase 0 – Perfezionamento/approfondimento PMA

Il verificarsi di un superamento dei valori soglia non deve essere inteso come prova certa di un impatto, ma come una segnalazione di possibili alterazioni ambientali cui far seguire un approfondimento delle indagini.

Tale approfondimento potrà escludere la presenza di un impatto oppure confermare una situazione di iniziale degrado, consentendo di attuare gli opportuni interventi.

Esempio di soglia di intervento

Decreto di VIA n. 173/15 - Piano regolatore portuale di Trieste
Condizione ambientale

*Dovranno essere controllati i livelli di torbidità nelle acque dell'area interessata al dragaggio e delle zone limitrofe.
Tale programma di monitoraggio deve anche prevedere le azioni da intraprendere qualora si verificassero condizioni inaspettate.*



Soglia di intervento

Procedure per soglie di attenzione e intervento per l'opera di Ampliamento della Radice del Molo VI nell'ambito della VIA del Piano regolatore portuale di Trieste:

- Al superamento di un determinato valore del parametro torbidità definito sulla base delle misure ante operam avviene l'invio di un messaggio di allarme (soglia di attenzione)
- Verifica con sonda mobile in prossimità della sonda di allarme
- Se inferiore: falso allarme, si procede a calibrazione
- Se superamento confermato: verifica da parte della Direzione lavori della situazione di cantiere ed attuazione azioni correttive per evitare il perdurare di situazione di criticità
- Se superamento persiste per oltre 6 ore (soglia intervento): sospensione lavori e convocazione riunione tecnica alla presenza dell'Ente di controllo

Successivamente alla definizione del PMA (fase 0 dell'accompagnamento ambientale) si passa allo svolgimento del monitoraggio ante, corso e post operam corrispondenti rispettivamente alle fasi 1,2,3 dell'accompagnamento ambientale.

In tutte queste fasi si attuano le seguenti azioni trasversali (rif. LG SNPA 35/21):

- cronoprogrammi periodici
- report di monitoraggio periodici
- banca dati e sistema informatico geografico
- sopralluoghi in campo
- controlli in doppio
- riunioni, tavoli tecnici, verbali e resoconti

Azioni/strumenti successive alla fase 0

Cronoprogrammi periodici

Utili al fine di verificare che le attività di monitoraggio da parte del proponente vengano svolte secondo le tempistiche concordate e per pianificare i sopralluoghi.

Tale azione è particolarmente importante nella fase di corso d'opera in quanto i monitoraggi vanno correlati alle attività di cantiere; è quindi fondamentale l'invio contestuale di cronoprogrammi delle attività effettuate in ciascun cantiere.

Sia i cronoprogrammi delle attività di monitoraggio sia quelli delle attività dei cantieri dovranno essere trasmessi in anticipo.

I due documenti dovrebbero essere corredati di elementi cartografici e collegati tra loro, al fine di poter seguire costantemente l'evolversi dei cantieri e dei monitoraggi associati.

Azioni/strumenti successive alla fase 0

Report monitoraggio periodici

Sarà opportuno prevedere l'invio, da parte del proponente, di report periodici (trimestrali, semestrali, annuali a seconda dei parametri considerati) che diano contezza dell'andamento del monitoraggio e consentano agli enti coinvolti di verificare l'andamento del monitoraggio stesso.

Sarebbe inoltre opportuna la realizzazione, da parte del Proponente, di una piattaforma informatica geografica che consenta una veloce interrogazione e una facile gestione dei dati raccolti, fondamentale per le attività di verifica e controllo.

Azioni/strumenti successive alla fase 0

Sopralluoghi in campo e controlli in doppio

Sarà opportuno prevedere la verifica, mediante eventuali sopralluoghi in campo, della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio delle componenti ambientali, in accordo con quanto contenuto nel PMA e nel rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale.

Oltre alle analisi di confronto con dati ambientali già in possesso di ARPA, si prevederà la verifica in campo delle modalità di esecuzione delle indagini per le diverse componenti ambientali e l'eventuale prelievo congiunto di campioni o l'effettuazione congiunta di misure con tecnici ARPA.

Azioni/strumenti successive alla fase 0

Riunioni, tavoli tecnici, verbali e resoconti

Sarà opportuno prevedere, con cadenza regolare o in base a problematiche particolari non previste, riunioni organizzative e tavoli tecnici su specifiche tematiche nei quali coinvolgere i tecnici competenti. Durante i sopralluoghi e le riunioni/tavoli tecnici è opportuno prevedere la stesura di verbali dove registrare i dati degli incontri: data, durata, luogo, presenze, contenuti tecnici, accordi presi, ecc.

Fase 1 dell'accompagnamento ambientale – Ante Operam

Fornisce la base di confronto (bianco, stato 0) del Progetto di monitoraggio ambientale per misurare i cambiamenti una volta iniziate le attività per la realizzazione del progetto e consente di poter attribuire all'opera o ad altre fonti il verificarsi di eventuali anomalie.

E' fondamentale impostare correttamente e in maniera esaustiva e condivisa i monitoraggi fin dall'inizio (sopralluoghi e controlli in doppio).

La raccolta dei dati di monitoraggio ante operam può essere funzionale anche alla creazione ex novo di modelli previsionali per la definizione delle soglie da utilizzare per le verifiche delle fasi successive.

Fase 2 dell'accompagnamento ambientale – Corso d'Opera

E' fondamentale correlare le attività di monitoraggio con le attività di cantiere.

Occorre prevedere l'invio di cronoprogrammi periodici che diano contezza delle lavorazioni che vengono svolte durante le fasi di cantiere e delle attività di monitoraggio associate, in modo da consentire di programmare eventuali sopralluoghi.

E' utile definire le modalità condivise, come ad esempio l'utilizzo di mailing-list, con cui informare gli enti coinvolti dell'andamento dei lavori, nonchè inviare i messaggi di superamento delle soglie di attenzione e di intervento.

Fase 3 dell'accompagnamento ambientale – Post Operam

Consiste nel

- individuare eventuali impatti ambientali dovuti alla realizzazione dell'opera non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nello SIA e programmare le opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione (report di monitoraggio conclusivi);
- tenere conto di impatti tardivi ed eventualmente rimodulare la durata del post operam;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la significatività degli impatti ambientali;
- monitorare anche la corretta esecuzione delle opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione previste dal progetto, anche mediante eventuali sopralluoghi in campo.

La Legge 132/2016, istitutiva del SNPA, all'art. 15 "Modalità di finanziamento", prevede al comma 2 che **le spese relative ai "controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale" siano poste in carico ai proponenti.**

Lo stesso articolo al comma 3 riporta che "Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle Agenzie".

Le attività di accompagnamento ambientale delle Grandi Opere richiedono a SNPA un impegno di personale e di mezzi significativo e in particolare la fase di corso d'opera richiederebbe un impegno quasi quotidiano. Pertanto, in mancanza di specifiche risorse le attività di accompagnamento ambientale non possono essere svolte in maniera adeguata.

Sarebbe opportuno specificare preliminarmente in che percentuale SNPA sarà tenuta, per una determinata opera, ad eseguire sopralluoghi congiunti, misure in campo e controlli in doppio, al fine di verificare la necessità di risorse da parte di SNPA e fornire al Proponente un preventivo dei costi.

Di cosa abbiamo parlato finora?

Introduzione alla VIA (in particolare condizioni ambientali, PMA, verifiche di ottemperanza)

LG SNPA n. 35/21:

Definizione di accompagnamento ambientale

Cosa si intende per grandi opere infrastrutturali

Gli attori dell'accompagnamento ambientale

Le varie fasi dell'accompagnamento ambientale

Le LG ministeriali sul PMA

Azioni per l'accompagnamento ambientale

Onerosità dell'attività di accompagnamento ambientale

L'accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali

L'esperienza di ARPA FVG

La terza corsia dell'autostrada A4

Il metanodotto Snam Mestre Trieste

Il Piano regolatore portuale di Trieste

La terza corsia

Parere compatibilità ambientale MATTM dd 22.06.04

Delibera CIPE n. 13 dd 18.03.05 approvazione progetto preliminare (infrastruttura strategica di cui alla Legge Obiettivo)

Decreto Commissario Delegato n. 318 dd 30.12.16 di approvazione progetto esecutivo lotto III Alvisopoli – Gonars

Decreto Commissario Delegato n. 347 dd 26.09.17 di approvazione progetto esecutivo del subplotto I del lotto IV Gonars – Villesse

La terza corsia

DPGR FVG n. 346 del 06.09.17

Accordo di cooperazione pubblico – pubblico
finalizzato a un interesse pubblico in comune
per l'effettuazione delle attività tecnico scientifiche
di audit ambientale
(garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto
delle norme ambientali)



fra **Commissario Delegato per l'emergenza
traffico e mobilità asse stradale Corridoio V**
e
ARPA FVG

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

Prevede:

- verifica a livello documentale e operativo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti
- supporto tecnico nella gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri mediante verifiche documentali e sopralluoghi
- verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva
- evidenziazione di eventuali criticità ambientali
- definizione, di concerto con gli uffici del Commissario Delegato per l'emergenza (Direzione lavori), dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

inoltre:

- predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza
- verifica delle mitigazioni ambientali previste
- supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini
- verifica dell'attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell'ambiente dell'insieme dei dati prodotti dai soggetti affidatari, anche tramite campionamenti e analisi
- verifica della corretta realizzazione del PMA, compresa la valutazione degli esiti del monitoraggio e l'adozione delle eventuali azioni conseguenti

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

Tipologie di attività svolta da ARPA FVG:

- riunioni
- pareri
- sopralluoghi
- campionamenti
- analisi di laboratorio
- misure in campo
- rendicontazione economica periodica
- amministrazione (gestione documenti, coordinamento interno, riunioni interne)

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

Tematiche affrontate:

- atmosfera
- rumore
- acque sotterranee
- acque superficiali
- vegetazione
- suolo
- terre e rocce da scavo
- rifiuti
- gestione cantieri

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

Durata: 5 anni (2017 – 2021), in totale circa 150 sopralluoghi

Costi a carico della struttura commissariale


2017	13.800 euro
2018	91.852 euro
2019	108.356 euro
2020	72.472 euro
2021	45.091 euro
totale	331.571 euro

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17

Tutti i dati territoriali relativi al Monitoraggio Ambientale sono stati georiferiti e le informazioni sono rappresentate in un ambiente WebGIS di pubblica consultazione, predisposto e popolato a cura della struttura commissariale secondo quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali.

Il data base ha rappresentato un indispensabile strumento di supporto per tutte le attività di monitoraggio ambientale, rendendo possibile l'archiviazione dei dati rilevati dai tecnici, la loro consultazione e condivisione con la struttura del Commissario Delegato e con l'Ente di controllo.

La terza corsia – accordo di cooperazione DPGR FVG n. 346/17



<http://20082014.commissarioterzacorsia.it/cms/data/pages/000114.aspx>

Metanodotto Snam Mestre Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars e opere connesse e declassamento tratto Gonars - Trieste

Provvedimento di VIA n. 319 del 05.11.19

Parere Commissione tecnica statale VIA n. 2874 del 16.11.18

Parere Regione FVG n. 19413 del 28.08.18

Autorizzazione Unica Decreto n. 3951/20 Servizio Energia Regione FVG – Tratto Casale sul Sile Gonars - Lotto Rifacimento e dismissione

Comuni di: Castions di Strada, Cordovado, Gonars, Morsano al Tagliamento, Pocenia, Porpetto, Rivignano Teor, Varmo.

Autorizzazione Unica Decreto n. 4071/21 Servizio Energia Regione FVG - Tratto Gonars Trieste - Lotto Declassamento

Comuni di: Aiello del Friuli, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Gonars, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ruda, Trieste, Udine, Villesse

**Metanodotto Snam Mestre Trieste, tratto Casale sul Sile –
Gonars e opere connesse e declassamento tratto Gonars -
Trieste**

durata dei cantieri di due/tre anni
ambito territoriale pluriregionale (tre lotti)

n. 13 condizioni ambientali ministeriali
n. 12 condizioni ambientali regionali



oltre 30 pareri di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

Il Piano regolatore portuale di Trieste

Decreto MATTM VIA/VAS 173/2015 ai sensi art. 6 comma 3 ter TUA

Parere CT statale VIA/VAS n. 1818/2015 (n. 32 condizioni ambientali)

Parere Regione FVG Delibera n. 808/2015 (n. 24 condizioni ambientali)

Delibera di approvazione regionale n. 524/2016 di varie opere di grande infrastrutturazione (prolungamenti Molo VII, Molo V, Molo VI, Molo Bersaglieri, Banchinamenti vari, Dragaggio canali, Infrastrutture stradali e ferroviarie).

Piano di Monitoraggio Integrato VIA-VAS (PMI)

PMA per le singole opere

Il Piano regolatore portuale di Trieste

Condizione ambientale MiTE sul PMA :

Il Piano di Monitoraggio Integrato VIA-VAS (PMI) dovrà essere concordato con ARPA FVG e inviato al MiTE per la verifica di ottemperanza prima dell'inizio dei lavori e a seguito dell'approvazione del PRP da parte della Regione.

L'Autorità Portuale dovrà presentare annualmente al MiTE una relazione sui risultati dei monitoraggi condotti fino al quarto anno di gestione del Porto nell'assetto finale.

Contestualmente al progetto esecutivo di ciascuna opera dovrà essere presentata al MiTE una relazione con i risultati dei monitoraggi ambientali sino ad allora effettuati, nonché l'apposito PMA per la singola opera come concordato con ARPA FVG

Il Piano regolatore portuale di Trieste

Condizione ambientale Regione FVG sul PMA

Ai fini della sua governance il Piano di monitoraggio dovrà essere seguito da ARPA FVG, che seguirà tutte le attività di monitoraggio al fine anche di un eventuale riorientamento del piano.

I risultati in itinere dei monitoraggi dovranno costituire elemento vincolante per la progressiva realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione.



Attività di accompagnamento ambientale

Il Piano regolatore portuale di Trieste

Condizione ambientale Regione FVG su Tavolo di coordinamento:

Prima dell'inizio dei lavori della prima opera di grande infrastrutturazione, l'Autorità Portuale di Trieste istituisca un Tavolo permanente di coordinamento con i diversi Soggetti coinvolti dalla attuazione delle previsioni di Piano e nella gestione ambientale dell'area vasta, quali Autorità portuale, Regione FVG, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Comune di San Dorligo, Capitaneria di Porto, EZIT e ARPA FVG per l'attuazione di misure di risposta e di mitigazione degli impatti relativi alla componente Qualità dell'aria ambiente e Qualità dell'acqua ed ecosistema marino.

Il modello organizzativo di ARPA FVG per l'accompagnamento ambientale delle grandi opere

Modello per matrici ambientali
trasversale alle strutture organizzative interne



Struttura di riferimento per le VIA
(coordinamento attività)

Strutture specialistiche per componente ambientale

Strutture territoriali



Formalizzato tramite specifici «Focus»
(azioni dell'Agenzia a rilevanza regionale)
corredati di obiettivi operativi